



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE VII – ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- Vista** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la Decisione 93/465/CEE;
- Vista** la legge del 23 luglio 2009 n. 99, “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, in particolare l’art.4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti);
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 1996 n. 660, Regolamento per l’attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, modificato dal D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 201 “Attuazione della Direttiva 2005/32/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia” e dal D. Lgs. 16 febbraio 2011 n.15 “Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia”;
- Visto** il regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, il quale abroga la direttiva 92/42/CEE del Consiglio, con eccezione per l’articolo 7, comma 2, l’articolo 8 e gli allegati da III a V;
- Visti** l’articolo 7, comma 2, l’articolo 8 e gli allegati III, IV e V della direttiva 92/42/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, concernenti i mezzi per attestare la conformità delle caldaie, la notifica degli organismi di valutazione della conformità, le procedure di valutazione applicabili e i requisiti minimi degli organismi medesimi ai fini della notifica;
- Visto** il decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”

Visto il decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”;

Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 13 dicembre 2017 “Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE).”;

Visto il Decreto Legge n. 173 dell’11 novembre 2022 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la Convenzione del 20 giugno 2022, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all’organismo nazionale di accreditamento (ACCREDIA) il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva del Consiglio 1992/42/CE – Caldaie ad acqua calda;

Visto Il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di valutazione della conformità, ai sensi della direttiva 92/42/CEE del 14 marzo 1992 a favore della Società Kiwa Cermet Italia S.p.A. con scadenza il 16 marzo 2023;

Acquisita la delibera del 13 gennaio 2023, agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 0012676 del 16-01-2023, del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale è stato rinnovato lo scopo di accreditamento del certificato N. 0069PRD, rilasciato alla società KIWA CERMET ITALIA Spa, per lo schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per la Direttiva 92/42/CEE;

Vista l’istanza della società Kiwa Cermet Italia S.p.A. pervenuta il 13/02/2023, prot. n. 0042433, richiedente l’autorizzazione ad operare come organismo notificato per la direttiva 92/42/CEE;

Acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con le quali i soggetti di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

Valutata completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

Visto l’art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea, sono a carico dei

soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

Visto l'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, precitato, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le tariffe per le attività di valutazione della conformità;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016, di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

Accertato l'avvenuto pagamento delle tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016, precitato;

Vista la nota 16 febbraio 2023, prot. MIMIT n. 915 del Segretario Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, di seguito alla vacanza della posizione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del consumatore e la Normativa tecnica, nelle more dell'individuazione del nuovo titolare fornisce indicazioni operative al fine di assicurare la continuità amministrativa delle attività delle divisioni;

DECRETA:

Art. 1

L'organismo **Kiwa Cermet Italia S.p.A.** con sede legale in Via Cadriano, 23 - 40057 - Granarolo dell'Emilia (BO), è autorizzato ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 92/42/CEE, relativa ai rendimenti delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.

Prodotti: Caldaie ad acqua calda.

Moduli di valutazione della conformità:

- Esame CE del Tipo (All. III – Modulo B)
- Conformità al Tipo (All. IV – Modulo C)
- Garanzia di Qualità della produzione (All. IV – Modulo D)
- Garanzia di Qualità del prodotto (All. IV – Modulo E)

Art. 2

1. La presente autorizzazione decorre dalla data di scadenza del precedente decreto ed è valida fino al **16/03/2027**, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea;
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designed Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla divisione VII – Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della divisione VII, ai fini del controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 4

1. Qualora il Ministero del Made in Italy, accerti, o sia informato che un organismo non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V della direttiva 92/42/CEE ovvero non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mise.gov.it); sezione *"Mercato"*, area *"Normativa tecnica"*, voce *"Organismi di valutazione delle conformità"*, accedendo *"Consulta la banca dati"*.

Il Direttore Generale
per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

Per IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE